



COMUNE DI CASTEL BOGLIONE
PROVINCIA DI ASTI

N. 8/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTOIRE DI LATTE PASTORIZZATO, PRODOTTI DI DERIVAZIONE QUALI YOGURT, BUDINI E FORMAGGI DI VARIA STAGIONATURA E MODALITA' DI GESTIONE DELLO STESSO.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti dieci nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOSSI Gianfranco - Sindaco	Sindaco	X	
ELISIO Mauro - Assessore	Vice Sindaco	X	
ZANCHETTA Graziella - Assessore	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Carafa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione. Preliminarmente il Segretario Comunale accerta l'identità dei partecipanti e dà atto che il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario stesso partecipano tutti alla seduta in modalità telematica avvalendosi del dispositivo di videochiamata Whatsapp, accerta altresì che il suddetto strumento garantisce una interlocuzione ordinaria dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti.

Riscontrata la validità della seduta e riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende procedere all'installazione di un distributore automatico di latte pastorizzato e prodotti di derivazione quali yogurt, budini e formaggi di varia stagionatura, refrigerato, cosiddetto "casetta del latte", a servizio del Comune di Castel Boglione;

Atteso che il Comune di Castel Boglione, intende promuovere iniziative volte a favorire i consumi delle famiglie, con particolare riferimento al consumo di alimenti di prima importanza quali il latte fresco da mungitura, incentivando la filiera corta "produttore- consumatore" con conseguente riduzione dei costi di intermediazione, valorizzando i prodotti locali a sostegno dei produttori e aziende agricole territoriali;

Considerato che Tale progetto assume anche valenza di percorso educativo, dal punto di vista ecologico, diffondendo la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale, in concorso alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto i cittadini possono riutilizzare i contenitori del latte così da ridurre alla fonte degli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;

Visti i vantaggi riconosciuti dalla "casa del latte", che sono:

- ECONOMICHE, da un lato si garantisce un risparmio significativo per i cittadini; dall'altro le Pubbliche Amministrazioni potranno riscontrare una sostanziale riduzione dei costi di smaltimento delle materie plastiche;
- SOCIALMENTE UTILI, ricreano, come succedeva in passato attorno ai centri urbani, punti di incontro e socializzazione;

Dato atto che la presente iniziativa è in linea con quanto stabilito dalla Comunità Europea e dalla normativa nazionale e regionale sia in merito alla valorizzazione dei prodotti locali a filiera corta che alla riduzione della produzione dei rifiuti;

Ritenuto che per l'installazione del manufatto è necessario reperire uno spazio accessibile agli utenti, con possibilità di sostare per il tempo necessario all'acquisto dei beni e che l'Amministrazione Comunale ha individuato tale spazio presso l'area di ingresso del salone polivalente ubicato nella locale Via Roma;

Considerato che il Concessionario si impegna ad un accordo con il Comune e con le scuole del territorio, all'attivazione di un progetto educativo da svilupparsi presso le scuole primarie e dell'infanzia presenti sul territorio;

Ritenuto, inoltre, dare mandato al Responsabile pro tempore del Settore Tecnico, Gianfranco Bossi, di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari al raggiungimento di tali finalità;

Visto il Dlgs 267/00;

Visto l'art.48 del D.Lgsn.267 del 18.08.2000

PROPONE

Esprimendo nel contempo, parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267 del 18.08.2000, così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett.B) del D.Legge n.174 del 10/10/2012, convertito in Legge 07.12.2012 n.213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art.3, comma1 della legge 241/90 e smi;
- 2) Di procedere all'installazione di un distributore denominato "Casetta del latte", refrigerato;
- 3) Di individuare, quale collocazione della Casetta del latte, l'area di ingresso del salone polivalente ubicato nella locale Via Roma;
- 4) Di emanare il presente atto d'indirizzo, ai sensi dell'Art.107, comma 3, lettera C del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, al Responsabile del Settore Tecnico, Gianfranco Bossi, il quale dovrà porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari al raggiungimento delle finalità sopraesposte, nominandolo, al contempo Responsabile del presente Procedimento;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico, il quale, ai sensi dell'art.107 comma 3 lettera C) del D.Lgs267 del 18/8/2000, curerà la predisposizione degli atti amministrativi conseguenti al raggiungimento delle finalità sopraesposte, compresa la firma e sottoscrizione di eventuali convenzioni conseguenti, alla presente delibera, accordandogli la facoltà di inserire negli atti in argomento integrazioni o precisazioni, che si rendessero necessari ed utili a definire in tutti i suoi aspetti l'atto stesso, curando altresì la rettifica di eventuali errori materiali o imprecisioni, fatta salva la sostanza del documento.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Gianfranco Bossi

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs.N.267/2000;

Vista la sopradescritta proposta di deliberazione, ritenuta condivisibile;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.N.267/2000, così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett.B) del D.Legge n.174 del 10/10/2012, convertito in Legge 07.12.2012 n.213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Gianfranco BOSSI.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4. D. lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to (Gianfranco Bossi)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Vincenzo Carafa)

Reg.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 22/04/2024

Castel Boglione, 22/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Vincenzo Carafa)

Prot. _____

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione – oggi 22/04/2024 - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00 e dall'art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii. Castel Boglione,

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Vincenzo Carafa)

Dichiarazione di Esecutività

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

- ☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- ☐ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to (Dott. Vincenzo Carafa)

ALLEGATO 1)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE PASTORIZZATO, PRODOTTI DI DERIVAZIONE QUALI YOGURT, BUDINI E FORMAGGI DI VARIA STAGIONATURA E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Tra:

il **Comune di CASTEL BOGLIONE** (c.f. e P. IVA 00192150050 con sede in Castel Boglione, Via Roma nr.8) nella persona del Sindaco pro tempore Gianfranco Bossi, di seguito, per brevità, anche denominato il **“Comune”** o l’**“Amministrazione Comunale”**;

e

la Società "Azienda Agricola Accusani Alcide" di Accusani Marco e Luca S.S (Cod. Fiscale, I.V.A.02540590060) con sede in Spigno Monferrato (AL), Regione Montecastello 6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria, in persona dei legali rappresentanti in carica, di seguito, per brevità, anche denominata la **“Concessionaria”**;

Il Comune e la Concessionaria, di seguito congiuntamente denominati le **“Parti”**.

PREMESSO CHE

- a. nell'ambito del percorso intrapreso rispetto alla sensibilizzazione della cittadinanza alle "buone pratiche", l'Amministrazione comunale intende promuovere iniziative volte a favorire i consumi delle famiglie, con particolare riferimento al consumo di alimenti di prima importanza quali il latte fresco da mungitura, incentivando la filiera corta "produttore- consumatore" con conseguente riduzione dei costi di intermediazione, valorizzando i prodotti locali a sostegno dei produttori e aziende agricole territoriali;
- b. Tale progetto assume anche valenza di percorso educativo, dal punto di vista ecologico, diffondendo la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale, in concorso alla salvaguardia dell'ambiente, in quanto i cittadini possono riutilizzare i contenitori del latte così da ridurre alla fonte degli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;
- c. per il raggiungimento dei fini di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio comunale di apposite apparecchiature che mettano a disposizione dei cittadini il latte alla spina, crudo o pastorizzato, erogato a bassa temperatura per garantirne una maggiore sicurezza igienico alimentare; l'erogazione del latte avverrà in quantità unitarie da un litro;
- d. la società "Azienda Agricola Accusani Alcide" individuata mediante indagine di mercato, ha manifestato la volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione di latte pastorizzato e prodotti di derivazione quali yogurt, budini e formaggi di varia stagionatura, e comunque sempre refrigerato;
- e. il Comune ha espresso parere favorevole alla offerta presentata dalla società "Azienda Agricola Accusani Alcide" in merito alla realizzazione di n° **1 (UNO)** impianto di erogazione di latte pastorizzato e prodotti di derivazione quali yogurt, budini e

formaggi di varia stagionatura, refrigerato, concedendo alla società "Azienda Agricola Accusani Alcide" l'occupazione di suolo pubblico;

- f. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 29/02/2024, la Giunta Comunale ha approvato in linea di indirizzo l'iniziativa.

Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto. La presente Convenzione contiene le pattuizioni e i reciproci impegni che il Comune e la Concessionaria hanno definito per la realizzazione e la gestione sull'area pubblica del Comune di CASTEL BOGLIONE, e più precisamente in Via Roma ingresso salone polivalente di n° **1 (UNO)** punto di distribuzione per la vendita al pubblico di latte alla spina crudo o pastorizzato, refrigerato (di seguito, per brevità, anche denominata "**Casetta del latte**"). La posizione esatta verrà concordata tra il Comune e la Concessionaria.

Inoltre la Concessionaria accetta specificatamente che il Comune potrà imporre lo spostamento della Casetta del latte, a cura della Concessionaria e a spese del Comune stesso, in un raggio non superiore a metri 500.

Per consentire il posizionamento del distributore del latte, il Comune autorizza in favore della Concessionaria, l'occupazione del suolo pubblico, dell'area sopra individuata.

L'assegnazione della presente concessione non attribuisce al Concessionario diritti di esclusiva o prelazione, potendo il Comune procedere ad autorizzare altre installazioni analoghe sul proprio territorio comunale, senza vincolo alcuno.

ART. 3 - Obblighi della Concessionaria. Per la realizzazione e gestione della Casetta del latte di cui al precedente ART. 2, la Concessionaria si impegna a:

- a. mettere in esercizio e mantenere la struttura di cui sopra e i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
- b. fornire, alla fine dei lavori di installazione e comunque prima dell'inizio del servizio, le obbligatorie certificazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti, riguardo all'impianto elettrico ed idraulico eventuale del distributore;
- c. acquisire i necessari titoli edilizi, sanitari e commerciali per l'esercizio dell'attività di vendita del latte;
- d. nonché del materiale di cui al successivo Art. 6.
- e. gestire in proprio il servizio di erogazione di latte pastorizzato e prodotti di derivazione quali yogurt, budini e formaggi di varia stagionatura, refrigerato, funzionante 24 ore su 24, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei titoli autorizzatori e del manuale di autocontrollo, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità per quanto di propria competenza, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti, nonché in materia di somministrazione di cibi e bevande;
- f. garantire l'ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti

di erogazione e tubazioni degli impianti e la sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche, con le modalità stabilite dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo. **In particolare la concessionaria dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine alla pulizia, alla sanificazione e alla igienizzazione delle strutture, delle attrezzature e delle aree, secondo le disposizioni vigenti e successivamente emanate in materia di emergenza COVID 19.**

- g. effettuare campionamenti periodici, con la frequenza stabilita dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo, della qualità del latte, trasmetterne i relativi esiti al Comune per l'opportuna conoscenza ed inoltre pubblicazione visibile dei risultati sulla cassetta stessa;
- h. farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria che dovessero rendersi necessarie per garantire il regolare e costante funzionamento dell'impianto, ivi compresa l'eventuale sostituzione della "Cassetta del latte" a seguito di danneggiamento, per atti di vandalismo o di scasso o per incidenti stradali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del Codice Civile. Si precisa che, per qualsiasi tipo di azione manutentiva ordinaria, i tempi di intervento sono stimati nelle 48 ore successive alla segnalazione del guasto, mentre per gli interventi straordinari (sostituzione componenti, completa ristrutturazione, ecc.) i tempi di intervento andranno definiti caso per caso, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, a seconda della natura dell'opera;
- i. installare idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alla struttura e alle aree circostanti;
- j. provvedere alla distribuzione di eventuali dispositivi che permettono l'erogazione a pagamento del latte dalla Cassetta del latte (chiavette o tessere ricaricabili);
- k. effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per il latte erogato a titolo oneroso;
- l. assumersi l'onere di ripristino delle aree, entro quindici giorni dallo scadere della presente convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa;
- m. realizzare e collocare, ove necessario, un basamento di cemento per la corretta e stabile installazione della struttura;
- n. provvedere a sua cura e spese alla predisposizione per i collegamenti idrici (carico e scarico acqua) ed elettrici, previo sopralluogo con i tecnici del Comune;
- o. installare e mettere in esercizio la Cassetta del latte entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga per un massimo di 30 (trenta) giorni debitamente autorizzata dal Comune per ritardi alla Concessionaria non imputabili;
- p. provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree esterne ai punti di distribuzione latte;
- q. provvedere all'attivazione, mediante accordo con il Comune e con le scuole del territorio, all'attivazione di un progetto educativo da svilupparsi presso le scuole primarie.

La concessione è a rischio e pericolo della Concessionaria ed il Comune non sarà mai, né verso la Concessionaria, né verso terzi, responsabile per danni, molestie o spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto o in dipendenza della concessione stessa.

ART. 4 Responsabilità civile verso i terzi. La Concessionaria è responsabile per ogni eventuale danno a persone o cose, sia di proprietà del Comune sia di proprietà di terzi, dovuto al funzionamento della Casetta del latte o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori.

ART. 5 Obblighi del Comune. Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune, previo sopralluogo atto a verificare lo stato dei luoghi, si impegna a:

- a. concedere alla Concessionaria, per tutta la durata della presente Convenzione, l'occupazione di suolo pubblico delle aree di cui all'art. 2, affinché la Concessionaria possa provvedere alla realizzazione, messa in esercizio, manutenzione e conduzione della Casetta del latte, al canone previsto in base al Regolamento TOSAP;
- b. assumere a proprio carico i consumi dell'energia elettrica e di tutte le necessarie utenze erogate;
- c. installare idoneo servizio di videosorveglianza;
- d. installare, se necessario, segnaletica a indicazione della Casetta del latte;

Nessun onere, corrispettivo o rimborso dovrà essere corrisposto dal Comune alla Concessionaria per la durata della presente Convenzione per l'installazione e l'esercizio della casetta del latte.

ART. 6 - Prezzo di vendita al pubblico. Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti è fissato liberamente dalla Concessionaria come da listino affisso sul distributore. Sul pannello di erogazione saranno comunicate, con opportune targhette, tutte le informazioni utili ai cittadini per l'utilizzo della Casetta del latte. Eventuali variazioni in aumento del predetto prezzo di vendita del latte potranno essere applicate dalla Concessionaria solo previo consenso scritto da parte del Comune e limitatamente all'indice annuo ISTAT FOI, ovvero a fronte di comprovati aumenti delle materie prime, dei materiali di consumo o per IVA.

Nel caso in cui la tariffa applicata o aggiornata comportasse la necessità di usare monete di taglio inferiore a 0,05 o nel caso in cui dovessero uscire dal conio le monete di minor valore, dovranno essere concordate con il Comune adeguate modalità per il recupero dell'eventuale credito da parte dell'utente.

La concessionaria potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo del latte erogato dalla Casetta del latte quali, a titolo esemplificativo, bottiglie e cestelli porta bottiglie.

ART. 7 - Introiti derivanti dalla vendita del latte. La Concessionaria avrà diritto di trattenere interamente per sé tutti i proventi derivanti dal servizio oneroso di erogazione latte e derivati presso la Casetta del latte, sia incassando, tramite proprio personale, quanto raccolto nella gettoniera, sia vendendo tessere e chiavette ricaricabili, bottiglie, cestelli etc.

ART. 8 - Proprietà della Casetta del latte. La Casetta del latte di cui alla presente Convenzione è da considerarsi bene strumentale di proprietà della Concessionaria. Al termine della presente Convenzione o dei suoi eventuali rinnovi, la Concessionaria si impegna a rimuovere a proprie spese, entro quindici giorni, la Casetta del latte ed a ripristinare l'originale stato dei luoghi.

ART. 9 - Durata e risoluzione della Convenzione. La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre)anni con facoltà di tacita proroga per lo stesso periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La Concessionaria ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione e rimuovere la Casetta del latte, a proprie cura e spese, qualora la stessa ritenga non economica la gestione dei medesimi, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Comune con almeno sessanta giorni di preavviso.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento della Casetta del latte entro il raggio di 500 mt alle condizioni di cui all'art. 2.

Inoltre il Comune potrà richiedere a proprie spese lo spostamento della Casetta del latte anche oltre il raggio di 500 mt o la sua rimozione e recedere dalla presente convenzione nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso, ovvero anche immediatamente per esigenze di ordine pubblico o a tutela della pubblica o privata incolumità, previo riconoscimento del solo indennizzo di cui all'art. 21 quinquies comma 1 bis della Legge 241/1990 smi ove spettante.

La presente convezione si risolverà automaticamente in danno del concessionario, nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi derivanti al concessionario dalla presente convenzione, previa diffida scritta ad adempiere entro congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La presente convenzione si risolverà inoltre automaticamente e di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza necessità di previa diffida scritta nel caso in cui siano accertate da parte dell'ASL, dell'ARPAL, dal Comune o da altri organi di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione e nel caso di fallimento o messa in liquidazione della concessionaria, nel caso di cessione non autorizzata del contratto e nel caso di perdita dei requisiti per contrattare con laPubblica amministrazione.

ART. 10 - Privacy. Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 “G.D.P.R.” si informa che i dati personali sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per le finalità di cui alla presente procedura.

ART. 11 - Modifiche alla Convenzione. Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 12 - Foro esclusivo. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Asti.

Letto, confermato e

sottoscritto, Castel Boglione,

.....

Il Comune

(.....)

La Concessionaria

(.....)